



## Prestazione pensionistica in forma di rendita

### Aderente settore privato

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria puoi richiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita, convertendo tutto il capitale da te maturato in una rendita e scegliendo tra una delle possibili diverse tipologie proposte dal fondo pensione, ovvero puoi richiedere la prestazione pensionistica fino al 50% in forma di capitale e la quota rimanente in forma di rendita. La rendita pensionistica ti verrà erogata dal fondo pensione o dall'impresa di assicurazione con cui il fondo pensione si è convenzionato.

 <p>Requisiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria <b>Nota bene:</b> puoi decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, continuando a beneficiare della deduzione degli eventuali contributi versati.</li> <li>&gt; Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno cinque anni <b>Nota bene:</b> in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, le prestazioni pensionistiche sono consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza</li> </ul>
 <p>Prestazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fino al <b>100%</b> della posizione maturata con un limite massimo del 50% in forma di capitale</li> </ul>
 <p>Tipologie di rendita</p>	<p>Esistono diverse tipologie di prestazione pensionistica in forma di rendita. Di seguito si illustrano alcune delle forme più frequenti.</p> <p><b>Rendita vitalizia annuale:</b> viene erogata finché l'aderente è in vita e si estingue con il suo decesso.</p> <p><b>Rendita certa e successivamente vitalizia:</b> viene erogata finché l'aderente è in vita. Se il decesso dell'aderente avviene però nel periodo preventivamente determinato, solitamente pari a cinque o dieci anni, la rendita viene erogata alla persona da lui/lei designata fino a conclusione di tale periodo.</p> <p><b>Rendita vitalizia annuale reversibile:</b> viene erogata all'aderente per la durata di tutta la sua vita. Al suo decesso, l'intera pensione o la quota stabilita dallo/a stesso/a viene erogata per tutta la vita alla persona da lui/lei designata, qualora sopravvissuta all'aderente stesso.</p> <p>Ti invitiamo a verificare quali altre forme di rendita offre il tuo fondo pensione di appartenenza (ad esempio rendita vitalizia con restituzione del montante residuo, rendita vitalizia con LTC, etc.). L'importo della rendita dipende dalla tipologia richiesta, dall'età dell'aderente e da quella degli/delle eventuali beneficiari/e e dalle relative aspettative di vita.</p> <p><b>Attenzione:</b> nel momento in cui la rendita pensionistica viene già erogata, non può più esserne modificata la tipologia.</p>
 <p>Modalità di richiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta</li> </ul> <p>Al momento della presentazione della richiesta devi scegliere il tipo di rendita e la periodicità, nonché talvolta anche il tasso tecnico da applicare (solo per alcuni fondi pensione). Il tasso tecnico è il tasso di rendimento minimo garantito (per es. 2,5% annuo) che, a scelta dell'assicurato/a, può essere riconosciuto anche in via anticipata.</p> <p><b>Importante:</b> ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.</p>

 <b>Tassazione</b>	<b>Fino al 31.12.2000</b> tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile <sup>1</sup>	<b>Dal 01.01.2001 al 31.12.2006</b> tassazione ordinaria sull'imponibile <sup>2</sup>	<b>Dal 01.01.2007</b> 15% sull'imponibile <sup>3</sup> con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 <sup>o4</sup>
 <b>Tempistica di liquidazione</b>	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		


**Esempio ammontare della rendita a seconda della tipologia richiesta**

Donna, età pensionamento 65 anni, capitale maturato 100.000 €



**Nota:** gli importi sono riferiti al lordo della tassazione.

**Il grafico mostra l'andamento che avrà la rendita vitalizia nei prossimi anni in base al tasso tecnico scelto.**



	iniziale	dopo 5 anni	dopo 10 anni	dopo 15 anni	dopo 20 anni	dopo 25 anni	dopo 30 anni
● tasso tecnico 0%	3.923,42 €	4.773,45 €	5.807,63 €	7.065,88 €	8.596,72 €	10.459,22 €	12.725,24 €
● tasso tecnico 1%	4.514,79 €	5.226,34 €	6.050,03 €	7.003,53 €	8.107,31 €	9.385,05 €	10.864,17 €
● tasso tecnico 2%	5.148,46 €	5.673,40 €	6.251,86 €	6.889,30 €	7.591,73 €	8.365,78 €	9.218,76 €
● tasso tecnico 2,5%	5.480,26 €	5.893,16 €	6.337,18 €	6.814,65 €	7.328,09 €	7.880,21 €	8.473,94 €

**Nota:** gli importi sono riferiti al lordo della tassazione.

**Avvertenze:** ti invitiamo a prendere visione della Nota informativa e dell'eventuale Documento sulle rendite del singolo fondo pensione.

<sup>1</sup> Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31.12.2000.  
<sup>2</sup> Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).  
<sup>3</sup> Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.  
<sup>4</sup> La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.